



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Provincia di Padova

ORIGINALE

Registro Generale n. 50 del 20-04-2023

ORDINANZA Settore Polizia Locale

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA DISTRUZIONE E RIMOZIONE IMMEDIATA DELLA PIANTAGIONE DI COLZA COLTIVATA NEI FONDI AGRICOLI UBICATI IN COMUNE DI MONTEGROTTO TERME ALLA VIA CAPOSEDA RIF. CATASTO TERRENI FOGLIO 4 PARTICELLE N. 85 E N. 1373.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di segnalazione pervenuta al protocollo comunale n. 8050 e n. 8051 del 30.03.2023, in data 30.03.2023 il Comando Polizia Locale accertava che in Comune di Montegrotto Terme, sui fondi agricoli ubicati in Via Caposedà e catastalmente identificati al Foglio n. 4 particelle n. 1373 e n. 85 e coltivati a “colza” il sig. Donà Lorenzo, nato ad Albignasego (Pd) il 29.03.1953 et ivi residente alla Via G.Marconi n. 9, in qualità di titolare di impresa individuale dedita all’esercizio di macchine agricole conto terzi, aveva eseguito un trattamento fitosanitario sulla colza ivi coltivata che si presentava visibilmente “in stato di fioritura”;

Accertato che il fondo agricolo censito al Catasto Terreni rif. Foglio 4 particella n. 85 è di proprietà della sig.ra Tognato Gianna, nata a Montegrotto Terme (Pd) il 03.11.1946 e residente a Monselice (Pd) in Via F.lli Fontana n. 6 int. 8, la quale ha dichiarato di avvalersi delle prestazioni del sig. Donà Lorenzo per la conduzione del fondo di proprietà, nelle more dell’imminente sottoscrizione del contratto di affitto di fondo rustico col medesimo sig. Donà L.;

Accertato che il fondo agricolo censito al Catasto Terreni rif. Foglio 4 particella n. 1373 è in comproprietà dei sigg.ri Dall’Armi Laura, nata a Padova il 04.01.1974 e residente in Albignasego (Pd) alla Via Amedeo Modigliani n. 36 int. 5 e Dall’Armi Enrico, nato a Padova il 16.11.1969 e residente in Padova alla Via Castelfranco n. 13 int. 1; i sigg. ri Dall’Armi hanno confermato che il fondo di proprietà è coltivato dal sig. Donà Lorenzo esibendo contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto con la sig.ra Carraro Irene, nata a Pernumia il 09.06.1955 e residente in Albignasego (Pd) alla Via Marconi n. 9, coniuge dello stesso Donà Lorenzo che ha eseguito materialmente il trattamento sulla piantagione di colza “in fioritura”;

Considerato che in data 01.04.2023, su richiesta telefonica urgente del personale tecnico dell'AULSS n. 6 Euganea/Dipartimento di Prevenzione/UOC Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ed UOC Servizio Sanità Animale e dopo aver avvisato telefonicamente ed ottenuto il consenso del sig. Donà Lorenzo, si accedeva ai fondi agricoli sopra descritti per eseguire dei campionamenti sul materiale vegetale "colza" ed altresì sugli apiari ubicati nel vicino fondo agricolo gestito dall'impresa "La fattoria di Berta di Turlon Marialodovica" di Viale Croce Rossa n. 1 di Montegrotto Terme al fine di verificare l'utilizzo di prodotti fitosanitari;

Visto che con nota del 20.04.2023 (protocollata in data 20.04.2023 al n. 9881) l'AULSS 6 Euganea, nella persona della dott.ssa Tessari Stefania nella sua qualità di Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 6 Padova, ha rappresentato l'insorgenza di un'emergenza di carattere sanitario e richiesto al Sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a carattere esclusivamente locale;

Considerato che la nota epigrafata al precedente capo evidenzia l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione dello stesso oltre i confini fisici nei quali l'evidenza si è attualmente manifestata, in quanto dall'esito dei campionamenti eseguiti in data 01.04.2023 sui fondi agricoli ed apiari sopra indicati, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) ha messo in evidenza quanto segue:

- Presenza di LAMBDA-CYHALOTHRIN (insetticida), valore riscontrato: 1,054 mg/Kg nel campione ufficiale di fiori di colza effettuato in data 01/04/2023, rapporto di prova IZSVE n. 23CH_API/38 del 18/04/2023 delle ore 19.00, effettuato presso i campi in oggetto specificati di proprietà della sig.ra Tognato Gianna (particella n. 85) e Dall'Armi Laura e Dall'Armi Enrico (particella n. 1373). Trattamento effettuato dal sig. Donà Lorenzo su vegetale in fioritura in data 30/03/2023;
- Presenza di LAMDA-CYHALOTHRIN nel campione di favo (ape) raccolto in data 01/04/2023, rapporto di prova IZSVE n. 23CH_API/37 del 18/04/2023;
- Presenza di LAMDA-CYHALOTHRIN nel campione di api morte raccolte in data 01/04/2023, rapporto di prova IZSVE n. 23CH_API/35 del 18/04/2023;

Dedotto che il trattamento commercialmente denominato "Karate Zeon 1.5" che il sig. Donà Lorenzo ha dichiarato di aver utilizzato, peraltro annotandolo nel proprio "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" esibito alla Polizia Locale in data 01.04.2023, è avvenuto in difformità alle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto stesso;

Considerato che il prodotto Karate Zeon 1.5, il cui principio attivo è il LAMDA-CYHALOTHRIN, riporta in etichetta quanto segue:

"Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. ...Rischi di nocività: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili. Non trattare in fioritura. ...Caratteristiche Karate Zeon 1.5: è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con

piccole quantità di principio attivo. ...Unisce un rapido potere abbattente ad una PERSISTENTE capacità protettiva. ...Intervallo tra ultimo trattamento e la raccolta della colza: 30 giorni”;

Valutato che l’effetto del prodotto Karate Zeon 1.5 persistera’ per ulteriori 10 giorni dalla data odierna;

Vista la moria di api già in atto in data 01.04.2023 alle ore 10:30, data e ora del primo sopralluogo effettuato da personale del Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS n. 6 Euganea, visionabile anche dai rilievi fotografici effettuati ed acquisiti agli atti;

Considerata la necessità di tutelare la vita degli artropodi impollinatori (api, bombi, ecc) sopravvissuti e presenti nelle arnie con alveari di proprietà delle aziende agricole “Fattoria di Berta di Maria Ludovica Turlon” e dell’azienda “Apicoltura Nettare d’Oro” site presso le aree condotte dall’azienda “Fattoria di Berta di Maria Ludovica Turlon” ubicata in Montegrotto Terme (PD) in Viale della Croce Rossa n. 1;

Considerato altresì preminente ed urgente preservare la vita degli artropodi selvatici (api, bombi, ecc) presenti nei boschi limitrofi (distanza dai campi circa 200m), a tutela dell’ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna della citata “area protetta” in quanto ricadente all’interno del comprensorio del “Parco Regionale dei Colli Euganei”;

Ritenuto indispensabile, prioritario ed urgente attivare misure contingibili ed urgenti al fine di tutelare la vita degli insetti impollinatori e che l’AULSS n. 6 Euganea, nella nota pervenuta al prot.n. 9881 del 20.04.2023, ha evidenziato che la presenza della piantagione di colza in fiore nei due fondi sopra identificati e già trattati con il prodotto fitosanitario commercialmente denominato “KARATE ZEON 1.5” continuerà a rappresentare un pericolo, ancora per almeno 10 giorni dalla data odierna, per la potenziale morte degli artropodi impollinatori sopravvissuti; ne deriva, anche dalla predetta attestazione, che legittimamente viene suscitato il potere *extra ordinem* del Sindaco, in relazione alla atipicità del fenomeno da contrastare che richiede corrispondenti atipiche misure di contenimento;

Dato atto che:

- L’articolo 50 comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000, prevede che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- Le azioni da porre in campo, benchè *extra ordinem*, devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- Il Sindaco, quale mera autorità preposta all’adozione del provvedimento, non è provvisto della competenza tecnica utile a sindacare, nel merito, fondatezza del pericolo ed adeguatezza della adottanda misura, dovendo fare affidamento

sulla valutazione dell'organismo tecnico che con la sopra citata richiesta ha fornito le specificazioni del caso;

- Tutti gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto, quivi richiamati, sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a norma dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati;

Ritenuto di non poter sindacare le risultanze mediche emerse dalla corrispondenza rimessa dall'AULSS n. 6 Euganea con riguardo a tale procedimento e di dovervi fare affidamento al fine di contenere e ridurre il pericolo sopra descritto;

Valutato di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;

Ritenuti: sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l'esigenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione della salute pubblica;

Visto il D.Lgs 14.08.2012 n. 150;

Visto il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari DM 22.01.2014;

Vista la Legge Regione Veneto 18.04.1994 n. 23 e s.m.i. all'articolo 9: Prescrizioni e divieti distanza dagli apiari - comma 4 *“sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api ed insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura...”*;

Richiamati altresì i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2022 avente ad oggetto: Mozione per adesione all'iniziativa “Comuni Amici delle Api”;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs.n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, **CON EFFETTO IMMEDIATO ED ENTRO E NON OLTRE 48 ORE dalla notifica del presente provvedimento, quanto segue:**

LA DISTRUZIONE E RIMOZIONE DELLA “COLZA” FIORITA, COLTIVATA E TRATTATA CON INSETTICIDA KARATE ZEON 1.5 dai fondi agricoli ubicati in Comune di Montegrotto Terme, alla Via Caposeda e di seguito meglio identificati:

- Fondo agricolo censito al Catasto Terreni rif. **Foglio 4 particella n. 85** di proprietà della sig.ra **Tognato Gianna**, nata a Montegrotto Terme (Pd) il 03.11.1946 e residente a Monselice (Pd) in Via F.lli Fontana n. 6 int. 8;
- Fondo agricolo censito al Catasto Terreni rif. **Foglio 4 particella n. 1373** è in comproprietà dei sigg.ri **Dall'Armi Laura**, nata a Padova il 04.01.1974 e residente in Albignasego (Pd) alla Via Amedeo Modigliani n. 36 int. 5 e **Dall'Armi Enrico**, nato a Padova il 16.11.1969 e residente in Padova alla Via Castelfranco n. 13 int. 1;

Si precisa che la coltura di colza in oggetto non potrà essere destinata in alcun caso all'alimentazione umana ed animale e che l'eventuale utilizzo della stessa per un uso diverso dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS6 Euganea, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente notificata ai seguenti soggetti, ciascuno dei quali vi dovrà ottemperare immediatamente, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta notifica, per le proprie competenze:

- ai proprietari dei fondi agricoli sopra indicati;
- al sig. Donà Lorenzo, nato ad Albignasego (Pd) il 29.03.1953 et ivi residente alla Via G.Marconi n. 9, in qualità di titolare di impresa individuale dedita all'esercizio di macchine agricole conto terzi che ha eseguito il trattamento fitosanitario sulla colza in fioritura sui fondi agricoli sopra identificati;
- alla sig.ra Carraro Irene, nata a Pernumia il 09.06.1955 e residente in Albignasego (Pd) alla Via Marconi n. 9 quale conduttrice del fondo agricolo di proprietà dei sigg.ri Dall'Armi Laura ed Enrico.

AVVERTE

1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, in relazione agli altri reati ravvisabili come conseguenza indiretta della violazione;
2. che l'efficacia della presente ordinanza cessa nel momento in cui il demandato Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 6 Euganea attesti e comunichi la cessazione dello stato di emergenza, ciò senza che si renda necessario dare luogo a formale revoca del presente provvedimento;

MANDA

- Al Direttore del S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS n. 6 Euganea per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione, mettendo a disposizione il personale di Polizia Locale per coadiuvare gli interventi di controllo e verifica, specificando che il coordinamento tra Comune

ed Azienda Sanitaria viene assegnato al responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Montegrotto Terme.

- Al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei per le valutazioni in ordine alla eventuale rilevanza del fenomeno fronteggiato con la presente ordinanza in ambiti territoriali sovra comunali;
- Al Prefetto della Provincia di Padova per il coordinamento delle Forze di Polizia, per la sollecitazione dei loro organismi con competenza specialistica tecnico sanitaria e per il coordinamento provinciale che dovesse emergere dalla fattispecie descritta nella presente ordinanza.
- All'Ufficio Protocollo comunale ed al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la notifica ai singoli interessati. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto, diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L.N. 241/1990, deve essere portato ad esecuzione *ad horas*.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Montegrotto Terme, 20.04.2023

Il Sindaco
Riccardo MORTANDELLO